



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Sede di Livorno

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 16/04/1994 n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e successive modificazioni;

VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999 che istituisce le graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo;

VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (GAE);

VISTO il D.M. n. 235 del 1/04/2014, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il triennio 2014/17;

VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n. 4780 del 22.8.2014, con cui sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di questa Provincia per il triennio 2014/2017, nonché i decreti sia in autotutela che per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali successivamente intervenuti;

VISTO in particolare, il decreto dirigenziale dell'Ufficio VI –Ambito Territoriale di Reggio Calabria n. 13448 del 22/11/016, con cui si è provveduto ad inserire in GAE con riserva, la docente Nunnari Maria Grazia, beneficiaria del D.M. del TAR Lazio n. 5905/2016 e della susseguente Ordinanza Cautelare dello stesso organo n. 8187/2016 su ricorso n.reg. 10319/2016, nonché il citato decreto di questo ufficio n. 2549 del 29 luglio 2019, in cui la stessa docente risulta inserita nelle GAE di Livorno per trasferimento di graduatorie dalla provincia di Reggio Calabria;

TENUTO CONTO che i predetti inserimenti in GAE sono stati disposti con espressa riserva di procedere al depennamento dalle graduatorie di pertinenza, nel caso di giudizio di merito favorevole all'Amministrazione;

TENUTO CONTO della sentenza di merito del T.A.R. del Lazio n. 10726 pubblicata in data 21/10/2020, con cui si respinge il ricorso n. reg. 10319/2016, presentato dai docenti di seguito indicati;

VISTO il proprio decreto prot. n. 1240 del 26.04.2021, con il quale questo Ufficio, in esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 10726/2020, ha provveduto alla cancellazione della docente Nunnari Maria Grazia dalle GAE della Provincia di Livorno con conseguente revoca della proposta di assunzione e del contratto di assunzione a tempo indeterminato per la scuola primaria posto comune a.s. 2020/21 di cui l'inserimento in GAE costituisce presupposto logico necessario;

VISTA la successiva Ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 2120/2021 su R.G. 251/2021 pubblicata il 23/04/2021 con cui viene sospesa l'esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 10726/20, in attesa della definizione del merito e con conservazione dell'assetto cautelare pregresso;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 1250 del 28.04.2021 che, in esecuzione della suddetta ordinanza, dispone la sospensione in autotutela dell'efficacia del dispositivo del provvedimento prot. n. 1240 del 26.04.2021, con riferimento alla sentenza n. 10726/2020, in



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Sede di Livorno

virtù della quale la docente Nunnari Maria Grazia è stata depennata dalle GAE di Infanzia e Primaria di questo Ambito Territoriale, riconoscendo, sia pure provvisoriamente, il diritto al reinserimento nelle relative graduatorie alla docente stessa, in attesa della definizione nel merito del gravame;

PRESO ATTO della successiva pronuncia nel merito del **Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5173/2021, pubblicata il 7.7.2021, ha respinto definitivamente il ricorso in appello** proposto, tra gli altri, dalla docente in oggetto;

CONSIDERATO CHE in conseguenza della pubblicazione della pronuncia n. 5173/2021 del Consiglio di Stato, come dallo stesso richiamato nel dispositivo della citata sentenza al punto f), vengono meno gli effetti provvisori degli atti adottati dall'Amministrazione in esecuzione della pronuncia cautelare disposta nel corso del giudizio;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa e in esecuzione della sentenza n. 5173/2021 del Consiglio di Stato, la cessazione degli effetti sospensivi del provvedimento di depennamento prot. n. 1240 del 26.04.2021, con riferimento alla sentenza n. 10726/2020, nei confronti della docente Nunnari Maria Grazia, disposti con provvedimento USP prot. n. 1250 del 28.04.2021, con conseguente **ripristino della piena efficacia del provvedimento USP prot. n. 1240 del 26.04.2021.**

I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno a eseguire il provvedimento richiamato secondo quanto statuito nel dispositivo dello stesso. Si fa presente che la mancata o tardiva esecuzione del provvedimento USP di depennamento sopra citato comporta l'assoggettamento del dirigente scolastico a responsabilità per danno erariale.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, in conformità con le disposizioni concernenti la tutela della privacy.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla vigente normativa.

IL DIRIGENTE
(Dott. Andrea Simonetti)

AI DOCENTI PER MEZZO DI NOTIFICA DEL COMPETENTE DIRIGENTE SCOLASTICO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONI DIDATTICHE E ISTITUTI COMPRENSIVI
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
AL M.E.F. RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO – UFFICIO STIPENDI
ALLE OOSS COMPARTO SCUOLA LORO SEDI
AGLI UFFICI TERRITORIALI DI TUTTE LE PROVINCE
ALL' ALBO/SITO DELL' UFFICIO